

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, TREU e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1979

Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62, la GEPI è stata autorizzata a costituire società per azioni al fine di promuovere iniziative imprenditoriali, idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori ex dipendenti di imprese, poste in liquidazione o che comunque avessero cessato la propria attività produttiva, individuate dal CIPE.

Il provvedimento del CIPE ha comportato l'autorizzazione alle società costituite (IPO S.p.A. - Iniziative promozione occupazione) dalla GEPI ad assumere, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato dalle predette imprese e, in deroga alla vigente normativa, l'ammissibilità, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di tale personale al trattamento di integrazione salariale straordinaria dalla

data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 settembre 1976.

La legge di conversione prevedeva il trattamento di integrazione salariale anche per i lavoratori che avessero proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, « salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia ». Di tale particolare beneficio hanno goduto i lavoratori della S.p.A. Smalteria e metallurgia veneta di Bassano del Grappa. Infatti, con decreto ministeriale del 20 maggio 1976, i predetti lavoratori furono ammessi al trattamento di cassa integrazione per il periodo dal 23 dicembre 1975 al 30 settembre 1976, pur avendo impugnato il licenziamento.

Il pretore di Bassano, con sentenza del 4 settembre 1976, depositata in cancelleria il successivo giorno 9, ha dichiarato « l'invalidità dei licenziamenti » effettuati dalla società Smalteria e metallurgia veneta, ordi-

nando la reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori ed il risarcimento del danno dagli stessi subito.

Il curatore fallimentare della citata Smalteria non ha impugnato la predetta sentenza e nel successivo mese di ottobre 1976 ha proceduto ad un nuovo licenziamento dei lavoratori.

Il passaggio in giudicato della sentenza citata ha posto il problema del recupero delle somme erogate a titolo di cassa integrazione ai lavoratori, tenuto anche presente che la IPO con il 30 settembre 1976 è stata posta in liquidazione avendo esaurito gli scopi per i quali era stata costituita.

Poichè la sentenza in parola è passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976 ed il recupero da parte dell'INPS nei confronti dei lavoratori delle somme erogate appare di complessa realizzazione e peraltro lascerebbe i lavoratori in parte privi della retribuzione per il periodo dal 23 dicembre 1975 al 30 settembre 1976, dato che il credito dai predetti vantato per retribuzione appare di difficile soddisfacimento, rientrando nel passivo fallimentare, è stato predisposto l'unito disegno di legge che tende a conseguire l'obiettivo da un lato di rendere effettivo il diritto dei lavoratori alla retribuzione, consentendo la non restituzione delle somme ottenute a titolo di cassa integrazione, e dall'altro di far affluire alla

cassa integrazione le somme che saranno recuperabili dal fallimento della società di cui trattasi.

L'articolo 2 del presente disegno di legge tende invece a risolvere le difficoltà interpretative sorte in merito alla applicabilità o meno, nei confronti della società IPO, del disposto di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, relativo al contributo addizionale posto a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, nel caso in cui l'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa non sia « oggettivamente non evitabile ».

Poichè la costituzione della società IPO non è stata determinata da una libera scelta imprenditoriale, ma disposta con legge, il ricorso alla cassa integrazione non era assolutamente evitabile atteso che la IPO aveva come unico scopo sociale quello di promuovere iniziative che consentissero il reimpiego delle maestranze presso terzi e non già di avviare in proprio attività produttive.

La questione ha rilevanza solo al fine di evitare ulteriori aggravii alla liquidazione IPO, dato che le somme residue, rispetto alla dotazione originaria di dieci miliardi autorizzata in favore della GEPI per gli scopi di cui al decreto-legge sopracitato, dovranno essere restituite allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62, il trattamento d'integrazione salariale con la connessa applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento e che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento medesimo, purchè la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.

Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente, con riferimento ai periodi per i quali è stata corrisposta l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria ed imputate alla separata contabilità degli interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale erogata.

Art. 2.

Il contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non è dovuto sul trattamento d'integrazione salariale corrisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62.